RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

6

2015

JOVENE EDITORE

SAGGI

L'influenza delle culture giuridiche straniere sul diritto del lavoro italiano

Lorenzo Gaeta

SOMMARIO: 1. Una risposta di qualche anno fa. – 2. Il socialismo giuridico e la legislazione sociale alla francese e alla tedesca. – 3. L'*imprinting* germanico della nuova materia: Lodovico Barassi e Giuseppe Messina. – 4. L'impossibile autarchia fascista: Lorenzo Mossa, Paolo Greco e gli organicisti. – 5. La rifondazione di una disciplina: il neopandettismo di Francesco Santoro Passarelli, il "passo dell'oca" di contrattualisti e istituzionisti. – 6. La scoperta dell'America: Gino Giugni e Federico Mancini. – 7. Il metodo nuovo e la frammentazione delle influenze straniere alla fine del Novecento. – 8. Una foto di oggi. – 9. Appendice brevissima: l'influenza della cultura giuslavoristica italiana all'estero.

1. *Una risposta di qualche anno fa*

Nei primi anni Novanta del secolo scorso, Pietro Ichino intervistò alcuni maestri del diritto del lavoro perché, partendo dalle proprie vicende personali e accademiche, facessero il punto su passato, presente e futuro della disciplina[1]. A Gino Giugni chiese tra l'altro di esprimersi su «un tema importante e forse troppo poco esplorato [...], quello dell'influenza straniera sulla dottrina italiana». Esattamente l'oggetto di questo contributo. Fermandosi al solo dopoguerra, Giugni rispose che «l'influenza straniera è stata molto forte. In un primo tempo, protagonista fu la dottrina dogmatica tedesca [...]. Con l'affermarsi di tendenze realiste o di politica del diritto, si ebbe poi il primato di influenza della dottrina inglese, di quella americana (sotto la specie delle relazioni industriali) e ancora di quella tedesca, rinnovata nello stesso senso. La dottrina francese è sempre stata molto seguita, naturalmente, ma non esercita una vera influenza perché è soprattutto casistica»[2].

[1] Le interviste a Luigi Mengoni, Gino Giugni, Federico Mancini e Renato Scognamiglio, pubblicate tra il 1992 e il 1994, e quella a Giuseppe Pera, pubblicata nel 2006, tutte sulla *Rivista italiana di diritto del lavoro*, sono raccolte in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Milano, Giuffrè, 2008, 407 ss.

[2] G. GIUGNI, *Intervista*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro*, cit., 448.

Mi propongo, allora, di verificare e circostanziare questa analisi, allargando la ricerca a tutto il Novecento; anzi, facendo anche un'incursione all'indietro, in un momento nel quale il diritto del lavoro non esiste ancora come disciplina giuridica autonoma, e un'altra in avanti, in un momento nel quale la materia vive una fase di profonda trasformazione, che secondo alcuni ne comporta addirittura la progressiva estinzione.

Ma come si fa a "misurare" l'influenza che una cultura giuridica straniera ha esercitato sullo sviluppo del nostro diritto del lavoro? Evidentemente, non è possibile un'operazione matematica, ma si può solo ricorrere ad indizi, più o meno opinabili. Non basta verificare l'interesse dimostrato di volta in volta dal giuslavorista per la comparazione – magari contando il numero di contributi di questo tipo apparsi sulle riviste più rappresentative di un determinato periodo –, perché l'attenzione nei confronti di un'esperienza straniera non equivale necessariamente a rielaborarla, a farla propria o a metterla in discussione, cioè a lasciarsene influenzare. È parso più opportuno, perciò, individuare alcuni grandi momenti di svolta "teorica" nella storia della disciplina, testando quanto la nostra dottrina sia stata tributaria di letture e di soggiorni stranieri e, molto più difficoltosamente, verificando se qualche soluzione normativa sia stata influenzata da analoghe esperienze straniere. Evidentemente, una simile scelta fa passare in secondo piano gli sviluppi più recenti della materia, per la intrinseca difficoltà di individuare questi momenti di svolta cruciale, mancando il distacco temporale necessario per un'operazione del genere.

Uno spazio molto ridotto – per la sostanziale mancanza dell'oggetto – è stato dedicato al profilo inverso, cioè alla ricerca di influenze italiane sul diritto del lavoro di qualche altro paese.

2. *Il socialismo giuridico e la legislazione sociale alla francese e alla tedesca*

Partendo da fine Ottocento, possono meglio comprendersi i riferimenti culturali stranieri che segnano fin dall'inizio una materia ancora inesistente. La vicenda specifica è quella della tutela contro gli infortuni sul lavoro nell'industria: un fenomeno in rapida espansione, che sollecita l'attenzione emotiva dell'opinione pubblica e at-

tiva i giuristi più sensibili verso le sorti di chi lavora alle dipendenze altrui.

Giuridicamente, il problema può essere allora affrontato solo facendo ricorso alla categoria della responsabilità civile "aquiliana"[3]. Ma è come fare un buco nell'acqua, poiché è "diabolico" fornire prova della colpa dell'imprenditore. Allora, alcuni giuristi progressisti importano in Italia le nuove teorie elaborate in Francia sulla responsabilità contrattuale, meglio in grado di apprestare tutela all'operaio infortunato sul lavoro.

Siamo in un momento – gli anni Ottanta del XIX secolo – nel quale gli operatori giuridici che si occupano dei problemi del lavoro sono in genere molto suggestionabili da modelli stranieri[4]. E l'attrazione del più vicino (non certo solo geograficamente) modello francese è innegabilmente molto forte. Ogni persona minimamente acculturata comprende bene il francese, che è lingua universale. Il giurista ancor di più, trovandosi a operare in un sistema normativo sostanzialmente ricopiato da quello napoleonico. Non è raro, perciò, trovare negli scritti giuridici ampie citazioni di dottrina francese e – quel che oggi può apparire più strano – citazioni di «arresti» di tribunali francesi[5], che si trovano a rivestire autorità talvolta anche maggiore dei precedenti italiani.

Le teorie francesi sulla colpa dell'imprenditore per gli infortuni dei propri dipendenti raccolgono allora in Italia un certo favore, anche da parte di qualche giudice: Marc Sauzet e Charles Sainctelette (che per la verità è belga)[6] divengono pane quotidiano per chiunque voglia interpretare il diritto civile con qualche impronta "sociale", addossando all'imprenditore l'onere di provare che l'infortunio è di-

[3] L. GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Napoli, Esi, 1986; G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico*, Milano, Giuffrè, 1991.

[4] C. VANO, *Hypothesen zur Interpretation der "vergleichenden Methoden" im Arbeitsrecht an der Wende zum 20. Jahrhundert*, in R. SCHULZE (Hg.), *Deutsche Rechtswissenschaft und Staatslehre im Spiegel der italienischen Rechtskultur während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert*, Berlin, Duncker & Humblot, 1990, 225.

[5] Un esempio tra i tanti: *Foro italiano*, 1878, II, 267.

[6] M. SAUZET, *De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels*, in *Revue critique de legislation et de jurisprudence*, 1883, 596; C. SAINCTELETTE, *De la responsabilité et de la garantie*, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1884; ID., *Accidents de travail. La jurisprudence qui s'éloigne et la jurisprudence qui s'approche*, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1888.

peso da caso fortuito, forza maggiore o negligenza dello stesso operaio[7]. Una voce forte è quella di uno storico del diritto, il «germanista»[8] Francesco Schupfer, il quale richiama l'esperienza della Germania e della Svizzera, che hanno emanato delle leggi sull'inversione dell'onere della prova[9], e si spinge a giustificare una soluzione del genere già alla luce del diritto vigente con parole modernissime[10].

A quello francese comincia, quindi, ad affiancarsi un altro modello culturale, il tedesco. Si tratta di una cultura riservata stavolta a fasce più "alte" di giuristi, che vanno alla scoperta – vissuta comunque come importazione – della dottrina tedesca[11]: per lo più grossi civilisti che vogliono cimentare le loro capacità su un tema nuovo. Molti di questi studiosi appartengono all'area del "socialismo giuridico"[12], la corrente teorica che si sviluppa in quegli anni nei paesi di lingua tedesca (subito bollata dai suoi detrattori come *Kathedersozialismus*). Da noi, l'importazione del modello originario[13] riesce piuttosto annacquata, producendo un movimento «più deamicisiano che turatiano»[14]; le ricostruzioni di questi primi, ovviamente inconsapevoli, giuslavoristi[15], pervase dal nobile intento di tendere una mano ai

[7] Per tutti, E. Sergardi, *La responsabilità civile negli infortuni sul lavoro*, Pisa, Mariotti, 1886; P. Cogliolo, *La responsabilità degli imprenditori negli infortuni del lavoro*, in *Rivista universale di diritto e giurisprudenza*, 1891, 201; P. Jannaccone, *Il contratto di lavoro*, in *Archivio giuridico*, 1894, 111; C. Cavagnari, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, in *La scuola positiva*, 1895, 345.

[8] Così lo definisce P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, 26, attribuendogli «una sorta di primogenitura» nell'affrontare in chiave nuova il problema infortunistico.

[9] In Germania il *Reichshaftpflichtgesetz* del 7 giugno 1871, in Svizzera le leggi federali sulle industrie del 23 marzo 1877 e del 25 giugno 1881.

[10] «L'uguaglianza formale per sé sola non ci appaga […]; deve trovare il suo complemento nella uguaglianza materiale. Ma a tal uopo non è necessario che il diritto sia lo stesso per tutti […]; le condizioni disuguali esigono anche un trattamento disuguale»: F. Schupfer, *La responsabilità dei padroni per gli infortuni del lavoro*, Roma, Botta, 1883, 24.

[11] Su questi temi, P. Beneduce, *La volontà civilistica. Giuristi e scienze sociali in Italia tra '800 e '900*, Napoli, Newprint, 1990, 17 ss.

[12] Su cui, classicamente, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 3-4, 1974-1975, dedicato a *Il "socialismo giuridico". Ipotesi e letture*.

[13] Sulla sua diffusione tra gli studiosi italiani, V. Sellin, *Die Anfänge staatlicher Sozialreform im liberalen Italien*, Stuttgart, Klett, 1971.

[14] G. Ghezzi, U. Romagnoli, *Il rapporto di lavoro*, Bologna, Zanichelli, 1984, 1.

[15] G. Cazzetta, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuri-*

lavoratori sofferenti, si rivelano spesso tecnicamente deboli, quindi poco praticabili davanti a un giudice.

Tornando alla vicenda infortunistica, c'è chi mette in luce come sia mistificante, anche sotto il profilo tecnico, definire fortuito un infortunio avvenuto nel corso dell'attività lavorativa, mancando ogni imprevedibilità o inspiegabilità, pur considerate in relazione alla soggettività dell'agente[16]: Nicola Coviello adatta in Italia le teorie tedesche che in quegli anni inquadrano in modo nuovo i rapporti tra evento dannoso e cause che lo producono, ritenendo responsabile anche per il caso fortuito il datore di lavoro per il fatto di agire a proprio rischio o per la pericolosità dell'attività[17]; o che comunque ritengono sussistenti ragioni di giustizia tali da consigliare in certe situazioni una distribuzione più equa dei danni cagionati dal caso[18].

Queste teorizzazioni tedesche si affiancano ad alcune ricostruzioni francesi, soprattutto quella di Raymond Saleilles, della responsabilità oggettiva specificamente modellata sugli infortuni[19], che vengono subito importate in Italia, pur con estrema timidezza[20]. Si fa strada la teoria del "rischio professionale"; e le idee maturate in Germania risultano decisive. L'imprenditore, così come dall'industria ritrae degli utili, deve al tempo stesso sopportarne tutte le conseguenze, tra le quali, al pari di ogni altra conseguenza di tipo economico, rientra la possibilità che un dipendente si infortuni[21]. Alla

dico moderno, 1988, 227, fissa l'inizio del giuslavorismo italiano con la prolusione di L. TARTUFARI, *Del contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo*, Macerata, Bianchini, 1893.

[16] N. COVIELLO, *Del caso fortuito in rapporto all'estinzione delle obbligazioni*, Lanciano, Carabba, 1895, 5 ss.

[17] Rispettivamente, J. UNGER, *Handeln auf eigene und Handeln auf fremde Gefahr*, Jena, Fischer, 1883; G. RÜMELIN, *Culpahaftung und Causalhaftung*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 1898, 285.

[18] J. BARON, *Zur Fortbildung des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871*, in *Schriften des Vereins für die Sozialpolitik*, 1880, 123.

[19] R. SALEILLES, *Les accidents du travail et la responsabilité civile*, Paris, Rousseau, 1897; nello stesso senso, J. HAUSSMANN, *La responsabilité des patrons en matiére d'accidents*, in *Nouvelle revue*, 1882, 544; L. JOSSERAND, *De la responsabilité du fait des choses inanimées*, Paris, Rousseau, 1897.

[20] L. BARASSI, *Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio in ispecial modo a mezzo di animali*; N. COVIELLO, *La responsabilità senza colpa*, entrambi in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1897, 179, 188.

[21] G. FUSINATO, *Gli infortunii sul lavoro e il diritto civile*, Roma, Loescher, 1887, 54 ss.; C.F. FERRARIS, *Gli infortuni sul lavoro e la legge*, Roma, Botta, 1897, 43 ss.

colpa del padrone viene sostituita la relazione di causa a effetto tra infortunio ed esercizio del lavoro: dalla responsabilità per colpa si passa alla responsabilità per rischio[22]. Gli autori italiani – in primo luogo Guido Fusinato – si dimostrano largamente tributari della dottrina tedesca che ha da tempo avanzato una teoria simile[23], al punto quasi di ricopiarla, aggiungendovi poco di originale[24].

Qui, però, il dibattito si arresta e si chiede l'intervento del legislatore. Manca il coraggio di andare oltre, quello che ha invece uno studioso "eretico" come Giacomo Venezian, il quale, forse perché si rifà a modelli di *common law* allora del tutto alieni alla nostra tradizione[25], propone una rivoluzionaria ricostruzione «capovolta»[26] della responsabilità[27], destinata inesorabilmente all'oblio. Per il rischio professionale è pronta una rapida metamorfosi, svincolata dalle pericolose categorie privatistiche della responsabilità incolpevole[28]. E anche qui si vede nella Germania un modello[29].

Per tutti gli anni Novanta il dibattito italiano sull'introduzione dell'assicurazione obbligatoria è vivacissimo[30]. La responsabilità senza colpa potenzialmente ricostruibile (ma di fatto quasi mai ricostruita dai giudici) sulle orme del codice civile fa evidentemente paura, se uno schieramento estremamente eterogeneo, che va dagli imprenditori ultraconservatori fino ai propositori stessi delle più avanzate teorie sulla responsabilità, paventa che prenda piede una incontrollabile conflittualità sociale e che l'industria ne abbia a sof-

[22] A. Agnelli, *Infortunii degli operai sul lavoro*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, VIII, 1, Milano, Sel, 1902, 1011.

[23] K. Braun, *Über Haftbarkeit bei Unfällen*, in *Vierteljahresschrift für Volkswirtschaft, Politik und Kulturgeschichte*, 1869, 229. Per l'esclusione della colpa nel solo caso della forza maggiore, A. Exner, *Der Begriff der höheren Gewalt (vis maior) im römischen und heutigen Verkehrsrecht*, Wien, Hölder, 1883; H. Hafner, *Über den Begriff der höheren Gewalt im deutschen Transportrecht*, Zürich, Orell Füssli, 1886.

[24] È l'accusa di G. Cazzetta, *Leggi sociali*, cit., 194, nt. 98.

[25] G. Cazzetta, *Responsabilità aquiliana*, cit., 269 ss.

[26] P. Grossi, *Scienza giuridica*, cit., 48.

[27] G. Venezian, *Danno e risarcimento fuori dei contratti* [1886], in Id., *Opere giuridiche*, I, Roma, Athenaeum, 1919, 2.

[28] V. Castronovo, *Alle origini della fuga dal codice: l'assicurazione contro gli infortuni tra diritto privato generale e diritti secondi*, in *Jus*, 1985, 45.

[29] L. Gaeta, *Der deutsche Einfluß auf die Entwicklung des italienischen Wohlfahrtssystems*, in A. Mazzacane, R. Schulze (Hg.), *Die deutsche und die italienische Rechtskultur im "Zeitalter der Vergleichung"*, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, 215.

[30] L. Castelvetri, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, Giuffrè, 1990, 96 ss.

frire fino ad esserne strangolata, indicando come soluzione l'esempio della Germania[31], che nel 1884 ha approvato una legge sull'assicurazione obbligatoria. Per questo motivo, il ministro di agricoltura, industria e commercio proprio quell'anno invia in Germania un suo funzionario, perché relazioni sullo stato della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina del paese che si reputa avanti a tutti in campo infortunistico. Ne viene fuori un volume di più di quattrocento pagine[32].

Gli estimatori di Bismarck hanno vita facile, e l'Italia ha la sua legge nel 1898: raramente un nostro provvedimento risulta così tributario di una legge straniera. L'imprenditore è obbligato ad assicurarsi contro il rischio di infortuni sul lavoro dei dipendenti: un investimento minimo – peraltro scaricato sui loro salari – a fronte di una garanzia pressoché assoluta di impunità; da potenziale colpevole, il padrone si trasforma quasi in benefattore!

Insomma, l'esordio di una disciplina ancora da creare dimostra come le influenze francesi e tedesche siano forti; nel secondo caso, anzi, decisive, in un'Europa dove idee, uomini e merci circolano senza troppe frontiere. Inizia il Novecento, il secolo nel quale si ripongono grandi speranze di pace e di progresso tecnologico.

3. *L'*imprinting *germanico della nuova materia: Lodovico Barassi e Giuseppe Messina*

Nuovo come il secolo, il diritto del lavoro inizia la fase della sua concettualizzazione. Lo fa con due importanti studi, il più massiccio relativo al rapporto individuale, l'altro relativo al contratto collettivo, in pratica l'unica parte "emersa" del futuro diritto sindacale, essendo lo sciopero – e la stessa libertà sindacale – materia oggetto per lo più dell'attenzione dei penalisti. In entrambi i casi, l'influenza tedesca è assolutamente determinante.

Lodovico Barassi pubblica un libro di quasi mille pagine sul contratto di lavoro nel 1901[33]. La monografia è fortemente debitrice

[31] C.F. Ferraris, *L'assicurazione degli operai in Germania*, in *Nuova antologia*, 1889, 736.

[32] U. Mazzola, *L'assicurazione degli operai nella scienza e nella legislazione germanica*, Roma, Botta, 1885.

[33] L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, Sel, 1901.

della dottrina di lingua tedesca[34]. Addirittura, sono citati più autori tedeschi che italiani, in un volume che riporta in modo esaustivo il dibattito su tanti temi centrali e collaterali rispetto a quello del contratto di lavoro, così come si vengono sviluppando nel mondo germanico, del quale il giovane autore ha ben assimilato la cultura giuridica. Sono citati in primo luogo i romanisti (Barassi ha studiato a Berlino alla scuola di Alfred Pernice), ma soprattutto i pandettisti, numerosi in un paese fino a tutto l'Ottocento ancora formalmente governato dal «sistema del diritto romano attuale». Bernhard Windscheid, in assoluto l'autore più citato nel libro, e Heinrich Dernburg, uno dei punti di riferimento berlinesi di Barassi, esercitano un'influenza assolutamente decisiva nei confronti dell'opera, inseribile a pieno titolo nel filone della "pandettizzazione" della scienza giuridica italiana, che coinvolge a cavallo tra i due secoli i nostri giuristi impegnati nella stabilizzazione delle nuove realtà[35]. I *Kathedersozialisten*, infine, vengono per lo più liquidati in breve e relegati al rango di sociologi che rischiano di contaminare la purezza della ricostruzione complessiva che si vuole proporre.

Ancora più marcata è la germanizzazione di questa autentica «Torah giuslavoristica»[36] nella sua seconda edizione[37], dove Barassi fa i conti con l'imponente libro di Philipp Lotmar sul contratto di lavoro secondo il diritto privato tedesco[38]: quasi duemila densissime pagine, nelle quali sembra emergere un'architettura non dissimile da quella di Barassi, cioè fedele alla tecnica classica del civilista di solide radici romanistiche[39], impegnato nel progetto pandettistico di comprensione completa della realtà fattuale con gli strumenti classici. Ma una differenza emerge subito: se Barassi è pieno di citazioni di fonti

[34] L. Gaeta, *Lodovico Barassi, Philipp Lotmar e la cultura giuridica tedesca*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2001, 165.

[35] G. Cianferotti, *La prolusione di Orlando, il paradigma pandettistico, i nuovi giuristi universitari e lo Stato liberale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1989, 925.

[36] È l'ironica definizione di G. Giugni, *La dottrina giuslavoristica nel 1988*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 1990, 193.

[37] L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, Sel, 1915 (I), 1917 (II).

[38] P. Lotmar, *Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen Reiches*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1902 (I), 1908 (II).

[39] Per tutti, M. Becker, *Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis in Deutschland. Vom Beginn der Industrialisierung bis zum Ende des Kaiserreichs*, Frankfurt/M., Klostermann, 1995, 250 ss.

romanistiche, al contrario Lotmar, che pure è professore di diritto romano, ma sa che una buona sistemazione giuridica non può farsi senza prima studiare e definire le strutture sociali ed economiche, riempie il suo libro con una serie imponente di materiali "vivi": contratti collettivi, codici sindacali, giurisprudenza ordinaria e di collegi arbitrali, indagini ispettive, inchieste, articoli di giornale, usi aziendali, statistiche, e tanto altro. E non cita Barassi neanche una volta! Il libro, proprio per il suo metodo singolare, getta anche da noi una pietra nello stagno[40].

La seconda edizione del *Contratto di lavoro* di Barassi dimostra, quindi, tangibilmente di risentire dell'uscita del libro di Lotmar, che viene citato più di trecento volte, spesso dissentendo dalle sue ricostruzioni, qualche volta utilizzando i toni aspri in uso nelle polemiche scientifiche di un tempo, ma seguendone comunque l'impostazione ricostruttiva di taglio pandettistico[41].

Nel frattempo, Francesco Carnelutti ha proposto una diversa teoria del rapporto di lavoro, ricostruito non sul modello della locazione ma su quello della compravendita (delle energie lavorative)[42]. Anche il suo denso studio – più esplicitamente in linea con le «maschie regole del pionierismo industriale»[43], ma destinato fatalmente a soccombere alla linea barassiana – costituisce un confronto continuo con Lotmar e con la dottrina tedesca (anche con un gustoso strafalcione[44]).

Sul piano sindacale, evidentemente, ci si muove con più circospezione. Il sindacato è libero «così come è libero un fuorilegge», scrive Lotmar in un fondamentale saggio sul contratto collettivo[45], che ha grande ripercussione in Italia. Lo studioso tedesco propone un originale tentativo di considerare la realtà socio-economica all'in-

[40] M. Pedrazzoli, *Philipp Lotmar e il diritto del lavoro italiano*, in I. Fargnoli (Hg.), *Philipp Lotmar: letzter Pandektist oder erster Arbeitsrechtler?*, Frankfurt/M., Klostermann, 2014, 145.

[41] Sul tema, P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro. I - La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006, 169 ss.

[42] F. Carnelutti, *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1913, I, 354.

[43] U. Romagnoli, *Diritto del lavoro (storia del)*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, IV, Torino, Utet, 1989, 479.

[44] F. Carnelutti, *Studi*, cit., 388, cita Hugo Sinzheimer come «l'Einzheimer».

[45] P. Lotmar, *Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern*, in *Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik*, 1900, 1.

terno di una robusta costruzione giuridica privatistica, risolvendo temi scottanti come quelli dell'efficacia soggettiva del «contratto di tariffa» e della sua inderogabilità sulla base degli schemi civilistici, reinterpretati al fine di assicurare al contratto stipulato dai sindacati dei lavoratori e dai datori di lavoro la capacità di fissare regole direttamente efficaci per i lavoratori iscritti e in grado di resistere ad atti dispositivi che questi ultimi (evidentemente a causa della loro debolezza contrattuale) dovessero porre in essere. Si tratta di una vera e propria scossa per il mondo del diritto del lavoro, anche italiano, non abituato a trattare materiali così poco "nobili", non ritenuti all'altezza di una materia giuridica che vorrebbe vantare ascendenze romanistiche.

Poco più tardi, un civilista raffinato e tecnico ma poco tradizionalista come Giuseppe Messina rivisita la lezione di Lotmar e la declina all'italiana[46], segnando l'inizio del nostro diritto sindacale, che faticosamente acquisisce cittadinanza all'interno dell'embrionale diritto del lavoro dell'epoca[47]. Il «coraggioso»[48] scritto di Messina è un lavoro profondo ed elegante[49], «duramente dogmatico, ma con tutto un retroterra di rilevazione empirica e quindi di conoscenza precisa della realtà fattuale»[50]. Uno scritto alla Lotmar, insomma; e infatti, tra decine di citazioni di studiosi tedeschi, esso si pone in continuo confronto con la costruzione di Lotmar, accogliendone alcune idee di fondo ma – non seguendone l'impostazione pandettistica – dissentendo anche profondamente su alcuni punti nodali, soprattutto in tema di inderogabilità; per Messina, il contratto collettivo ha un'efficacia meramente obbligatoria nei confronti del contratto individuale,

[46] G. Messina, *I concordati di tariffa nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1904, I, 458.

[47] G. Vardaro, *L'inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico-sindacale*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 1979, 537; C. Vano, *Riflessione giuridica e relazioni industriali fra Ottocento e Novecento: alle origini del contratto collettivo di lavoro*, in A. Mazzacane (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, 127; P. Marchetti, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Milano, Giuffrè, 2006.

[48] Così P. Grossi, *Scienza giuridica*, cit., 98.

[49] L. Mengoni, *Il contributo di Giuseppe Messina allo sviluppo del contratto collettivo nel diritto italiano*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, II, Milano, Giuffrè, 1978, 443.

[50] G. Giugni, *Intervista*, cit., 443.

per cui le coppie di singoli contraenti possono validamente stipulare pattuizioni anche peggiorative del contratto collettivo, ricevendo al più una semplice sanzione risarcitoria per il suo inadempimento.

Quella di Messina, peraltro, non è certo l'unica riflessione scientifica sul contratto collettivo ad inizio secolo. Prima di lui vi scrive – sullo stesso periodico che in quegli anni si impone come fucina delle riflessioni giuridiche in materia di lavoro, la *Rivista di diritto commerciale*[51] – il romanista Alfredo Ascoli, il quale si rifà stavolta molto più alla dottrina francese[52], con la conseguenza di svalutare non poco la portata innovativa della categoria del contratto collettivo, ridotta ad una mera sommatoria di contratti individuali[53].

Anche la prima monografia sul contratto collettivo, cioè la tesi di laurea di Alberto Galizia[54], è ampiamente tributaria della dottrina di Lotmar. Egli critica aspramente l'individualismo della gran parte della dottrina francese e rivisita la ricostruzione dello studioso tedesco, superando qualche difficoltà insita nelle teorie di Messina, anzi proponendo idee sulla necessaria dimensione collettiva della relazione di lavoro e sull'elemento associativo come base del contratto collettivo, che poi – anche se indipendentemente – saranno meglio articolate proprio in Germania da Hugo Sinzheimer.

Infatti, Lotmar, dopo l'iniziale successo, viene progressivamente dimenticato, anche nel suo paese d'origine. Ma il suo ruolo in una fase fondamentale del diritto del lavoro italiano è stato di sicuro estremamente importante[55]; secondo qualcuno, anche nella elaborazione di un concetto di lavoro onnicomprensivo, quasi precursore di una postmoderna nozione di lavoro *sans phrase* atemporale e svincolata dal riferimento obbligato al capitalismo novecentesco[56].

[51] G. Vardaro, B. Veneziani, *La* Rivista di diritto commerciale *e la dottrina giuslavorista delle origini*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1987, 441.

[52] In particolare, B. Raynaud, *Le contrat collectif de travail*, Paris, Rousseau, 1901.

[53] A. Ascoli, *Sul contratto collettivo di lavoro (a proposito di recenti Sentenze)*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1903, I, 99.

[54] A. Galizia, *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli, Pierro, 1908.

[55] M. Pedrazzoli, *Philipp Lotmar e il nostro giuslavorismo: un secolo di influssi e suggestioni*, in *Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo*, Bari, Cacucci, 2015, 733.

[56] L. Nogler, *Lotmars Aufklärung der Arbeitsverträge: «manches Unrecht kann den Verlust seines Inkognitos nicht überleben»*, in I. Fargnoli (Hg.), *Philipp Lotmar*, cit., 101.

È, appunto, Sinzheimer a imporsi come nuovo punto di riferimento della cultura giuslavoristica tedesca. La sua prospettiva è completamente originale ed è destinata a lasciare una scia molto marcata nella storia del diritto del lavoro. In due corpose opere di inizio secolo[57], egli offre una riflessione a tutto tondo sull'intero diritto del lavoro, nel tentativo di liberarlo dagli schemi ingabbianti del diritto privato di radice romanistica e di aprirlo decisamente in direzione del diritto sociale e del diritto pubblico[58]. Sinzheimer, allievo di Lotmar, prende gradualmente le distanze dalle sue idee, impostando il contenuto della nuova disciplina lavoristica non più su vieti modelli civilistici presupponenti un'inesistente eguaglianza formale, quanto piuttosto sull'autonomia dei gruppi sociali, produttiva di una propria normativa. Il diritto del lavoro non è più diritto individuale di origine statale, ma diritto sociale che nasce dai gruppi autonomi. Alla materia viene impressa una svolta completa, quasi una rifondazione.

4. *L'impossibile autarchia fascista: Lorenzo Mossa, Paolo Greco e gli organicisti*

Gli anni del fascismo vedono una riaffermazione della matrice tedesca del diritto del lavoro. La circostanza, che diventa quasi ovvia dopo l'ascesa in Germania di un regime politico affine al nostro, è però verificabile anche prima di allora, da parte di alcuni giuristi più avvertiti, che si confrontano criticamente con le tesi dei giuslavoristi della repubblica di Weimar, autentica fucina di novità e sperimentazioni (anche se le idee del diritto sociale e dell'autonomia dei gruppi sociali, alla base dei lavori di Sinzheimer[59] e della sua scuola, divergono sempre più da quanto in quegli anni viene realizzato concretamente nella fragile esperienza della socialdemocrazia tedesca).

Un giurista che in quegli anni ha ben presente il fecondo dibattito lavoristico weimariano è il commercialista Lorenzo Mossa, che in una prolusione del 1922[60], ritenuta uno dei più interessanti manifesti

[57] H. Sinzheimer, *Der korporative Arbeitsnormenvertrag. Eine privatrechtliche Untersuchung*, Berlin, Duncker & Humblot, 1907-1908; Id., *Ein Arbeitstarifgesetz. Die Idee der sozialen Selbstbestimmung im Recht*, Berlin, Duncker & Humblot, 1916.

[58] Sul tema, G. Cazzetta, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e repubblica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1999, 543 ss.

[59] H. Sinzheimer, *Grundzüge des Arbeitsrechts*, Jena, Fischer, 1927.

[60] L. Mossa, *Il diritto del lavoro*, Sassari, Libreria italiana e straniera, 1923.

programmatici della giuslavoristica italiana[61], poi sviluppata in alcuni importanti studi[62], propone una visione moderna del diritto del lavoro, non più considerato individualisticamente e privatisticamente, ma coordinato, inserito nell'impresa, intesa come comunità sociale che esprime interessi preminenti rispetto alle parti; un diritto incontenibile nelle regole comuni civilistiche, ma «libero», nella realtà pulsante delle relazioni sociali. Molti di questi temi saranno poi ripresi dalla dottrina più "inquadrata"; ma la ricostruzione complessiva non ha alcun seguito, anzi viene apertamente contrastata, forse perché la richiesta di un «diritto libero del lavoro» sembra cosa troppo grossa[63]. E questa proposta imbevuta delle idee della *Freirechtsschule*, che valorizza il ruolo dei gruppi spontanei nella formazione del diritto (del lavoro), pensata prima del fascismo e a prescindere dal fascismo, viene praticamente affossata dall'apparato normativo del 1926 e dai suoi studiosi apologeti.

La ricostruzione di Mossa è frutto, appunto, del «suo appassionato e innamorato nutrirsi di letture tedesche»[64]: Sinzheimer è citato spessissimo, così come tanti altri giuslavoristi tedeschi a proposito di autodeterminazione sociale, di conciliazione del dato giuridico con quello sociale e del superamento della dicotomia pubblico-privato nella vera autonomizzazione del diritto del lavoro, inteso come diritto della persona; tutti spunti che dalla quasi totalità della dottrina italiana[65] sono frettolosamente liquidati come espressione di un approccio sociologico e ideologico e perciò rimossi[66].

Accantonato Mossa, il punto dove può riscontrarsi maggiore influenza della dottrina tedesca è quello della discussione sulla natura del rapporto di lavoro, probabilmente non così «dilettantesca e lacu-

[61] G. Cazzetta, *L'autonomia*, cit., 550 ss.; ma già M. Casanova, *Il diritto del lavoro nei primi decenni del secolo: rievocazioni e considerazioni*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1986, I, 230 ss.

[62] Raccolti in L. Mossa, *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze, Sansoni, 1935.

[63] F. Pergolesi, *Il diritto del lavoro come diritto libero*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1924, 301.

[64] P. Grossi, *Scienza giuridica*, cit., 148; sui riferimenti culturali tedeschi di Mossa, Id., *Itinerarii dell'impresa*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1999, 1005 ss.

[65] Probabilmente, con la sola eccezione di G. D'Eufemia, *Sul concetto del diritto del lavoro*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1935, 307; Id., *Diritto del lavoro e diritto economico*, in *Il diritto del lavoro*, 1935, I, 211.

[66] G. Cazzetta, *L'autonomia*, cit., 543.

nosa»[67] come si è detto. Il codice civile del 1865, ispirandosi al modello francese e non a quello tedesco, ha fatto una scelta contrattualistica, fedele da questo punto di vista alla tradizione romanistica, ed ha scartato soluzioni di matrice germanico-feudale del vincolo lavorativo legato alla comunità e alla reciproca fedeltà[68]. Poi, la legge del 1924 sull'impiego privato accredita del rapporto «di servizio» una nozione gerarchica ma comunque contrattualistica. Perciò, anche durante il fascismo, l'idea di fondo del rapporto di lavoro rimane sostanzialmente ancora quella tracciata con sicurezza dalla dottrina liberale di inizio secolo[69]. Non a caso, Barassi, massimo suo rappresentante, continua tranquillamente a riproporre le sue costruzioni individualistico-contrattualiste[70].

Ma, anche per motivi più schiettamente ideologici, l'influsso di un'altra corrente non tarda a farsi sentire. Il dibattito è singolarmente simile a quello che contemporaneamente si svolge in Germania: da un lato, le teorie fedeli ai postulati contrattualistici, fondate sul connotato formale della disponibilità del lavoratore; dall'altro, le teorie organicistiche, che, in armonia con le nuove logiche collaborative, enfatizzano il ruolo dell'impresa come istituzione all'interno della quale collaborano capitale e lavoro, e che – ora più ora meno – svalutano l'elemento contrattualistico, elevando a fonte del rapporto l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione gerarchica creata e diretta dall'imprenditore[71]. Una *summa* di questo pensiero è nel libro di Paolo Greco sul contratto di lavoro[72], probabilmente la monografia lavoristica più importante del periodo[73], piena di riferimenti tedeschi.

[67] U. Romagnoli, *Il diritto del lavoro nel periodo fra le due guerre*, in *Lavoro e diritto*, 1987, 340.

[68] S. Magrini, *Lavoro (contratto individuale di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, 369 s.

[69] Per tutti, W. Cesarini Sforza, *Corso di diritto corporativo*, Padova, Cedam, 1932, 164 ss.

[70] L. Barassi, *Diritto del lavoro e diritto sindacale corporativo*, in *Archivio di studi corporativi*, 1930, 47; Id., *Il rapporto di lavoro e la sua contrattualità*, in *Il diritto del lavoro*, 1939, I, 69.

[71] Per un riepilogo, L.A. Miglioranzi, *Il rapporto di lavoro subordinato come inserzione nell'ordinamento gerarchico dell'azienda*, in *Il diritto del lavoro*, 1940, I, 125.

[72] P. Greco, *Il contratto di lavoro*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, Torino, Utet, 1939.

[73] E. Ghera, *Lodovico Barassi e Paolo Greco*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2001, 155.

La lettura organicistico-istituzionistica del rapporto di lavoro, dove l'inserimento nell'impresa-istituzione ripete la *Eingliederung* germanica, risulta ampiamente tributaria delle ricostruzioni tedesche, dapprima nella loro declinazione "corporativa" gierkiana, poi nella innovativa versione autonomistica e "sociale" weimariana, infine nella lettura consona ai dettami nazionalsocialisti del *Führerprinzip* e della statalizzazione del diritto del lavoro[74]. Le più importanti monografie sul tema – esempio migliore gli studi di Mario Casanova[75] – sono intessute di riferimenti ai manuali di Hueck e Nipperdey, di Molitor, di Nikisch[76], ma anche, per il momento, ad autori weimariani[77].

Dopo l'avvento del nazismo in Germania, i nostri migliori studiosi evitano di tessere l'apologia del nuovo sistema giuslavoristico che vi si va imponendo, mentre tanti lavoristi tedeschi apportano solo poche correzioni rispetto ai loro manuali scritti durante la repubblica[78] (così come continueranno a fare anche dopo la rovinosa caduta del Reich…). Da noi c'è sicuramente interesse intorno alla legge del 1934 sulla «organizzazione del lavoro nazionale» e al complessivo sistema che ne deriva[79]: la rivista destinata a fare da manifesto al giuslavorismo fascista, *Il diritto del lavoro* di Giuseppe Bottai[80], per illustrare «il nuovo indirizzo del diritto germanico», cede la parola addirittura a Hans Frank[81], ministro della giustizia del Reich, presidente dell'Accademia dei giuristi tedeschi, e più tardi spietato governatore della Polonia occupata, giustiziato a Norimberga. Ma

[74] T. Ramm, *Nationalsozialismus und Arbeitsrecht*, in *Kritische Justiz*, 1968, 108.

[75] M. Casanova, *Studi sul diritto del lavoro*, Pisa, Nistri-Lischi, 1929.

[76] E. Molitor, *Das Wesen des Arbeitsvertrages*, Leipzig, Deichert, 1925; A. Nikisch, *Die Grundformen des Arbeitsvertrages und der Anstellungsvertrag*, Berlin, Hobbing, 1926; A. Hueck, H.C. Nipperdey, *Lehrbuch des Arbeitsrechts*, Berlin-Mannheim-Leipzig, Bensheimer, 1927.

[77] H. Potthoff, *Arbeitsrecht. Das Ringen um werdendes Recht*, Berlin, Mauritius, 1928; W. Kaskel, *Arbeitsrecht*, Berlin, Springer, 1928.

[78] Per tutti, A. Hueck, H.C. Nipperdey, *Lehrbuch des Arbeitsrechts*, Berlin-Mannheim-Leipzig, Bensheimer, 1935; A. Nikisch, *Arbeitsrecht*, Tübingen, Mohr, 1936; W. Siebert, *Das deutsche Arbeitsrecht*, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1938.

[79] L. Nogler, *L'idea nazionalsocialista di un "nuovo ordine europeo" e la dottrina corporativa italiana*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2001, 337 ss.

[80] E. Ales, L. Gaeta, *"Il Diritto del Lavoro" rivista del "fascismo-corporativismo". Un programma di ricerca*, in *Scritti in memoria di Salvatore Hernandez*, numero speciale di *Il diritto del lavoro*, 2003, 21.

[81] H. Frank, *Il nuovo indirizzo del diritto germanico*, in *Il diritto del lavoro*, 1936, I, 69.

l'analisi del giuslavorista italiano presenta non pochi accenti critici, prefigurando la soluzione tedesca un sistema organicistico ritenuto diverso da quello corporativo "puro"[82].

Ed è proprio il corporativismo "puro" l'idea che gli studiosi più vicini al regime rivendicano come creazione originale del fascismo[83] (lanciandosi peraltro in estenuanti dispute sui rapporti tra il "vecchio" diritto del lavoro e il "nuovo" diritto corporativo[84]), negando con orgoglio suggestioni ed influenze esterne, men che meno straniere; anche se, notoriamente, il corporativismo è categoria antica, legata al pluralismo, all'autonomia dei gruppi sociali, quindi da leggere sganciata rispetto all'applicazione autoritaria del fascismo; e qui le influenze straniere non si contano, dalle teorie istituzionistiche di Hauriou a quelle – per restare tra i lavoristi – del «contratto corporativo» di Sinzheimer.

Così come abbastanza poco originale è l'altra sbandierata creazione del regime, la legislazione sociale «più avanzata del mondo»[85]: per lo più, provvedimenti in linea con quanto nel frattempo viene fatto in altri paesi, quando non talvolta ricopiati da qualcuna di queste esperienze[86].

5. *La rifondazione di una disciplina: il neopandettismo di Francesco Santoro Passarelli, il "passo dell'oca" di contrattualisti e istituzionisti*

La svolta segnata dalla caduta del fascismo e dall'avvento della repubblica non passa senza seguito, naturalmente, per la nostra disciplina, che col governo Badoglio cambia nome, diventando final-

[82] L.A. Miglioranzi, *La nuova legge tedesca sui rapporti di lavoro*; G. D'Eufemia, *Il dirigente d'azienda e il suo seguito secondo la nuova legge germanica del lavoro*, entrambi in *Il diritto del lavoro*, 1934, I, 73, 494.

[83] Sul tema, per tutti, I. Stolzi, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007.

[84] La citazione sarebbe lunghissima. Quindi, per tutti, *Il nuovo diritto del lavoro nel sistema giuridico moderno*, con contributi di B. Brugi, S. Lessona, G. De Semo, A. Asquini, N. Stolfi, in *Il diritto del lavoro*, 1927, I, 543, 912.

[85] È il motto, tratto da un discorso di Mussolini, che negli anni Trenta compare in testa a ogni numero della rivista *Politica sociale*.

[86] Riassuntivamente, L. Gaeta, *New Deal en camisa negra. Crisis económica y política social en la Italia de los años Treinta*, in A. Baylos (coord.), *Modelos de derecho del trabajo y cultura de los juristas*, Albacete, Bomarzo, 2014, 179.

mente «diritto del lavoro». Per la verità, essa si trova nel suo momento peggiore, senza accademici di spicco a insegnarla e con un armamentario teorico tutto da ricostruire: «la Cenerentola delle cattedre di giurisprudenza»[87]. Tra i costituenti incaricati di scrivere la nuova Carta fondamentale, perciò, non c'è nessun giuslavorista "di mestiere", mentre tutte le altre discipline giuridiche sono ampiamente rappresentate. Ma ciononostante (o proprio per questo…), le norme lavoristiche della Costituzione "reggono". Quanto alle influenze straniere, il modello incombente è quello della Costituzione della IV repubblica francese, approvata da pochissimo: i riferimenti ad essa sono costanti; in un caso, quello notissimo dell'art. 40 sul diritto di sciopero, addirittura determinanti, essendo la nostra norma null'altro che la traduzione letterale dell'analoga norma transalpina[88].

Sul piano scientifico, la materia viene subito "occupata" da un grande privatista, Francesco Santoro Passarelli, che, rifondandola, le imprime un marchio duraturo[89]. Un fortunatissimo manuale, più volte riedito[90], e un poderoso saggio[91] risistemano alla radice l'intero diritto del lavoro. Insieme alle *Dottrine generali del diritto civile*[92], essi vengono a costituire una sorta di manifesto del nuovo assetto liberista dell'Italia repubblicana (è stato icasticamente detto, una sua «glossa ordinaria»[93]), condizionando profondamente gli orientamenti teorici e ideologici del nostro giuslavorismo (e non solo). L'influenza tedesca sta qui semplicemente nell'utilizzo di una sistematica e di un metodo prettamente pandettistici, che danno vita a una rappresentazione magistrale svolta esclusivamente tramite le categorie

[87] G. Ardau, *La Cenerentola delle cattedre di giurisprudenza*, in *Il diritto del lavoro*, 1947, I, 243.

[88] L. Gaeta, *Le quattro facce dello sciopero*, in Id. (a cura di), *Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all'Assemblea Costituente*, Roma, Ediesse, 2014, 255.

[89] U. Romagnoli, G. Giugni, M. Dell'Olio, M. Persiani, *Francesco Santoro Passarelli e il diritto del lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 1997, 1.

[90] F. Santoro Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, Jovene, 1945, giunte nel 1995 alla 35ª edizione.

[91] F. Santoro Passarelli, *Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1949, 138.

[92] F. Santoro Passarelli, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, Jovene, 1944, poi *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, Jovene, 1954, giunte nel 1966 alla 9ª edizione, ristampata nel 2012.

[93] G. Cianferotti, *Permanenza e mutamenti del paradigma pandettistico nella civilistica italiana dalla Grande Guerra al secondo Novecento*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2016.

comuni civilistiche dell'autonomia collettiva e individuale, in contrapposizione alla pubblicizzazione del diritto del lavoro corporativo (anche se il prezzo di queste limpide geometrie ordinanti e semplificatrici rischia di essere piuttosto salato, cioè la minimizzazione della normativa giuslavoristica costituzionale[94]).

Ma paradossalmente, proprio mentre Greco, il più importante organicista del ventennio, si lascia "convertire" al contrattualismo da Santoro Passarelli[95], nell'immediato dopoguerra si assiste a una forte ripresa di teorie istituzionistiche[96], il cui debito nei confronti della dottrina tedesca è esplicito. In un primo tempo, tali ricostruzioni, ancora imperniate sull'inserzione del rapporto di lavoro nell'*Unternehmen an sich*, vengono prospettate da studiosi formatisi all'interno dell'accademia corporativa[97]. Subito dopo, però, esse vengono riprese "da sinistra", nell'ambito di quel gruppo coagulato ideologicamente intorno alla *Rivista giuridica del lavoro*, vicino alle posizioni politiche socialcomuniste. In momenti nei quali gli effetti della guerra fredda si fanno sentire in maniera particolare nei rapporti di lavoro, tali giuristi tendono a valorizzare la Costituzione democratica, dove l'impresa-istituzione viene letta come una formazione sociale *ex* art. 2[98]. Il richiamo alla dottrina e alla prassi tedesca è poi letterale in chi – sempre all'interno di quel gruppo – inizia a ricostruire il rapporto di lavoro come rapporto associativo, superando le logiche scambistiche del contratto di diritto comune[99]. Acontrattualismo istituzionista che sarà presto riproposto nella originale ricostruzione di Renato Scognamiglio[100] – che, civilista di formazione, si è esercitato

[94] «Alle norme regolanti direttamente il rapporto di lavoro la Costituzione non apporta sostanziali innovazioni»: F. Santoro Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, Jovene, 1969, 15.

[95] P. Greco, *Per una sistemazione dei principi del lavoro (a proposito di un recente libro)*, in *Il diritto del lavoro*, 1949, I, 33.

[96] Per una ricostruzione completa, P. Ichino, *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla Liberazione alla legge sui licenziamenti*, in Id. (a cura di), *Il diritto del lavoro*, cit., 28 ss.

[97] In questo senso, R. Balzarini, W. Cesarini Sforza, L.A. Miglioranzi, in AA.VV., *La tutela delle libertà nei rapporti di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1955.

[98] Per tutti, U. Natoli, *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1955.

[99] C. Grassetti, A. Becca, in AA.VV., *La tutela delle libertà*, cit.

[100] R. Scognamiglio, *Lezioni di diritto del lavoro*, Bari, Cacucci, 1963, 105 ss.; una *summa* in Id., *La natura non contrattuale del lavoro subordinato*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2007, I, 379.

anch'egli con la dogmatica tedesca[101] –, riletta poi negli anni Settanta da giuslavoristi di sinistra[102]. Ma non solo la sinistra vicina alla Cgil rispolvera le teorie organicistiche; anche ampie fasce della dottrina di ambiente Cisl iniziano a parlare di "comunità d'impresa" e quindi di una visione associativa del rapporto di lavoro, sia perché ricostruzioni comunitarie del genere sono sempre appartenute al patrimonio ideologico cattolico sia – com'è stato notato – sotto la spinta di un papa notoriamente influenzato dalla cultura tedesca come Pio XII[103].

Dall'altro lato, però, si forma una cospicua corrente contrattualista, che ha come bussola un saggio fondamentale di Luigi Mengoni sulle obbligazioni di mezzi e di risultato[104], strapieno anch'esso di riferimenti al mondo giuridico tedesco. Anche qui, rispetto alla lettura filo-imprenditoriale, volta a enfatizzare il ruolo dell'autonomia negoziale e della libertà contrattuale, prende presto il sopravvento una corrente "di sinistra"[105], che mette in guardia dai pericoli di una ricostruzione sostanzialmente finalizzata a mascherare in nome di un preteso interesse superiore dell'impresa-istituzione l'attribuzione diretta di poteri all'imprenditore, e afferma perciò tesi contrattualistiche con «una forte opzione antifascista e liberale»[106]. Senza dimenticare l'originale ricostruzione che concilia l'opzione contrattualistica con una concezione comunitaria dell'impresa, espressa da un autore tanto vicino al mondo germanico da tenere cattedra anche a Innsbruck[107].

In questa variegata azione di ricognizione dei confini e dei contenuti di una materia in ricostruzione (come il resto del paese), in

[101] R. Scognamiglio, *Intervista*, in P. Ichino (a cura di), *Il diritto del lavoro*, cit., 520.

[102] Ad esempio, F. Mazziotti, *Contenuto ed effetti del contratto di lavoro*, Napoli, Jovene, 1974.

[103] P. Ichino, *I primi due decenni*, cit., 32 ss.

[104] L. Mengoni, *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi" (studio critico)*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1954, I, 185, 280, 366. La ricostruzione contrattualista è poi riproposta in Id., *Il contratto di lavoro nel diritto italiano*, in AA.VV., *Il contratto di lavoro nel diritto dei paesi membri della C.e.c.a.*, Lussemburgo, Servizi pubblicazioni delle Comunità europee, 1965, 407.

[105] P. Ichino, *I primi due decenni*, cit., 35 ss.

[106] F. Mancini, *Intervista*, in P. Ichino (a cura di), *Il diritto del lavoro*, cit., 484, che parla del suo *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1957.

[107] G. Suppiej, *La struttura del rapporto di lavoro*, Padova, Cedam, 1957 (I), 1963 (II).

tanti saggi di robusto spessore teorico e dalle serrate argomentazioni metodologiche, è sempre costantemente presente il riferimento alla dottrina tedesca, che ogni lavorista degno di questo nome non può ignorare, magari citando interi passi in lingua originale, con l'assoluta certezza di essere compreso: è ancora l'epoca in cui il soggiorno in Germania fa parte della formazione del giurista, quindi anche di chi studia il diritto del lavoro, che viene considerato maturo solo dopo aver imparato «il passo dell'oca»[108]. I punti di riferimento continuano ad essere esattamente gli stessi degli anni Trenta – in primo luogo la triade Hueck-Nipperdey-Nikisch –, completamente riciclati nel nuovo Stato democratico, dove continuano a sfornare riedizioni dei loro inossidabili manuali[109]. Il monopolistico «cartello del diritto del lavoro»[110] da essi costituito spadroneggia in una Germania federale che passa la spugna sull'ingombrante fardello nazista e rimuove del tutto Weimar, diventata ormai «un'Atlantide, un intero mondo scomparso»[111].

6. *La scoperta dell'America: Gino Giugni e Federico Mancini*

La nave che nel 1951 porta negli Stati Uniti due lavoristi alle prime armi, Gino Giugni e Federico Mancini, che si conoscono proprio in quell'occasione[112], diventa la *Santa Maria* del diritto del lavoro italiano. Dall'America i due studiosi ritornano con un bagaglio culturale che, tramite i loro scritti, imprime alla materia una brusca svolta dal dogmatismo del dopoguerra al pragmatismo di una lettura attenta non più ai soli dati tecnico-normativi, ma anche a quelli socio-economici e alle relazioni industriali. In quegli anni Sessanta per

[108] Così si esprimeva Tito Carnacini nei confronti dei propri allievi: F. Mancini, *Intervista*, cit., 480. Il passo dell'oca è il possesso del metodo dogmatico, ma la metafora è con tutta evidenza legata al mondo germanico.

[109] A. Nikisch, *Arbeitsrecht*, I, Tübingen, Mohr, 1955; A. Hueck, H.C. Nipperdey, *Lehrbuch des Arbeitsrechts*, Berlin-Frankfurt/M., Vahlen, 1957. Ma anche W. Siebert, M.L. Hilger, *Arbeitsrecht*, Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1949.

[110] R. Wahsner, *Das Arbeitsrechtskartell. Die Restauration des kapitalistischen Arbeitsrechts in Westdeutschland nach 1945*, in *Kritische Justiz*, 1974, 369.

[111] O. Kahn-Freund, *The Study of Labour Law. Some Recollections*, in *Industrial Law Journal*, 1979, 197.

[112] G. Giugni, *La memoria di un riformista* (a cura di A. Ricciardi), Bologna, Il Mulino, 2007, 44 ss.

tanti versi esaltati, quando tutto cambia nel mondo, e quindi anche nel diritto del lavoro, questi studiosi danno una scossa al modo tradizionale di intendere la materia: da allora, alla scuola giuslavoristica classica, maggiormente esegetica e di derivazione più o meno diretta dall'insegnamento di Santoro Passarelli (alla fine, piuttosto indifferente a suggestioni straniere), si affiancano la scuola bolognese e quella barese, ispirate rispettivamente da Mancini e da Giugni, più improntate alla politica del diritto e al riconoscimento di una nuova soggettività degli attori sociali, in quel momento protagonisti della scena del mondo del lavoro.

Mancini[113] dapprima impara il passo dell'oca, scrivendo – e con lui i più giovani Ghezzi e Romagnoli – opere «in gran parte parlate o pensate in tedesco»[114]. Poi imposta in modo nuovo i rapporti tra diritto privato e diritto del lavoro, coniugando originalmente l'esame rigoroso delle categorie civilistiche con la politica del diritto e la valorizzazione del contesto costituzionale[115]. Con lui, l'opzione contrattualistica e antiorganicistica del rapporto di lavoro (esplicitamente riaffermata in una corposa recensione al manuale di Nikisch[116]) si afferma definitivamente, con le interessanti puntualizzazioni, anch'esse importate direttamente dalla Germania, fornite da Luciano Spagnuolo Vigorita[117], mettendo in un angolo le ricostruzioni centrate ancora sulla comunità di lavoro e sulla natura associativa del rapporto, anch'esse proposte in densi saggi, ricchi di riferimenti tedeschi[118].

[113] Che scrive subito un paio di cose legate al soggiorno americano: F. MANCINI, *Rapporto di lavoro e responsabilità del committente nella* common law, in *Rivista di diritto del lavoro*, 1952, I, 404; ID., *La* consideration *nel diritto nordamericano dei contratti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1953, 1039.

[114] G. GIUGNI, *Intervista*, cit., 448, che si riferisce a F. MANCINI, *La responsabilità*, cit.; ID., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1962 (I), 1966 (II); G. GHEZZI, *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1963; U. ROMAGNOLI, *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, Milano, Giuffrè, 1967.

[115] I saggi raccolti in F. MANCINI, *Costituzione e movimento operaio*, Bologna, Il Mulino, 1976.

[116] F. MANCINI, *Leggendo l'"Arbeitsrecht" di Arthur Nikisch*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1957, 313.

[117] L. SPAGNUOLO VIGORITA, *Studi sul diritto tedesco del lavoro. Consiglio aziendale - Licenziamento - Collaborazione*, Milano, Giuffrè, 1961; ID., *Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico-critici*, Napoli, Morano, 1967.

[118] Rispettivamente, C. LEGA, *La comunità di lavoro nell'impresa*, Milano, Giuffrè, 1963; A. CESSARI, *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, Giuffrè, 1969.

Giugni, dal canto suo, libera il diritto sindacale da schemi altrettanto vecchi e rigidi, ricostruendolo su fondamenta completamente nuove. La sua teoria dell'ordinamento intersindacale[119] è imperniata sul riconoscimento dell'esistenza di un ordinamento originario, autoproduttivo di regole pragmatiche che governano i rapporti di lavoro, talvolta confliggenti con quelle dell'ordinamento statale – con cui convive e dal quale non ha bisogno di legittimazioni –, ma dotate di efficacia tanto più vincolante quanto maggiore è l'autolegittimazione degli attori e la loro forza all'interno del sistema di relazioni industriali. La ricostruzione (che trova terreno fertile in quegli anni di progressiva affermazione di un diritto sindacale "di fatto") si fonda su due ben evidenti pilastri culturali[120]: da un lato, l'esperienza pluralista anglosassone delle *industrial relations* – con cui viene rimisurato il pluralismo romaniano e il realismo ascarelliano –, frutto diretto degli studi alla "scuola del Wisconsin", dove è ancora vivo il magistero di John Commons e dove insegna Selig Perlman, di cui Giugni traduce la più importante monografia con una ricca introduzione[121]; dall'altro, la rielaborazione originale delle teorie di Sinzheimer e dei giuslavoristi weimariani[122], i quali, quasi tutti di origine ebraica[123], sono emigrati dalla Germania prevalentemente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, paesi allora raramente considerati dai giuslavoristi italiani[124].

È in particolare il sodalizio con Otto Kahn-Freund, allievo di Sinzheimer, a inserire Giugni in un circuito di studiosi che dà poi vita al *Comparative Labour Law Group*, la cui attività costituisce da allora in avanti un punto di riferimento per i giuslavoristi comparatisti.

[119] G. Giugni, *Introduzione allo studio della autonomia collettiva*, Milano, Giuffrè, 1960.

[120] G. Giugni, *Introduzione*, in Id., *Lavoro legge contratti*, Bologna, Il Mulino, 1989, 9 ss.

[121] S. Perlman, *Ideologia e pratica dell'azione sindacale*, Firenze, La Nuova Italia, 1956.

[122] U. Romagnoli, *Gino Giugni, l'ultimo giurista weimariano*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2010, 901.

[123] Sulle radici ebraiche del diritto del lavoro, G. Vardaro, *"Arbeitsverfassung" ovvero la stella dell'assimilazione*, in *Sociologia del diritto*, 1987, 17.

[124] Per un'eccezione, M. Grandi, *Studi sul diritto del lavoro inglese e nordamericano*, Milano, Giuffrè, 1970.

7. *Il metodo nuovo e la frammentazione delle influenze straniere alla fine del Novecento*

Il "nuovo ordine" che, almeno per una parte della dottrina lavorista italiana, comincia a regnare dopo la svolta impressa da Giugni e Mancini, insieme alle mutate condizioni dello scenario politico e del mondo del lavoro dopo il Sessantotto, fanno sì che cambi in modo decisivo il peso della cultura giuridica straniera sui nostri studiosi. È innanzitutto una questione di metodo: cala, infatti, in maniera sensibile l'egemonia delle metodologie civilistiche che hanno dominato incontrastate dopo la caduta del fascismo (ai cui residui ideologici hanno comunque opposto un valido ostacolo)[125], a tutto vantaggio dei nuovi approcci socio-politici, economici, storici, di relazioni industriali. Ma è anche questione di temi: va lentamente scemando quell'*actio finium regundorum* non più necessaria per una disciplina ormai orgogliosamente matura. La dottrina non si affatica più su teorie generali sulla natura e l'oggetto del rapporto di lavoro, ma quasi esclusivamente sull'esame delle nuove "tavole della legge" contenute nello statuto dei lavoratori e sul primo confuso diritto emergenziale; temi che, pur richiedendo spesso una profonda base teorica, presentano punti di riferimento sempre più "autarchici".

Gli anni Ottanta iniziano con la riscoperta di Weimar. Dopo che in Germania si ristampano le opere di inizio secolo di Sinzheimer e dove Otto Kahn-Freund e Thilo Ramm riportano alla luce, quasi come reperti archeologici, gli scritti dei giuslavoristi weimariani[126], questi vengono tradotti, commentati e rivalutati, per merito soprattutto di un allievo della scuola di Giugni, Gaetano Vardaro[127], che vi

[125] R. De Luca Tamajo, *Gli anni '70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell'emergenza*, in P. Ichino (a cura di), *Il diritto del lavoro*, cit., 114 ss.

[126] T. Ramm (Hg.), *Arbeitsrecht und Politik. Quellentexte 1919-1933*, Neuwied/Rh.-Berlin, Luchterhand, 1966, cui segue la raccolta in due volumi degli scritti di Sinzheimer curata da T. Ramm e O. Kahn-Freund, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie. Gesammelte Aufsätze und Reden*, Frankfurt/M.-Köln, Europäische Verlagsanstalt, 1976.

[127] G. Arrigo, G. Vardaro (a cura di), *Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista*, Roma, Edizioni Lavoro, 1982; F. Neumann, *Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura* (a cura di G. Vardaro), Bologna, Il Mulino, 1983. È ancora sostanzialmente attribuibile a Vardaro, sempre nei primi anni Ottanta, la pubblicazione sul *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali* di saggi di Sinzheimer, Fraenkel, Neumann e Renner, per la prima volta tradotti in italiano; nonché la pubblicazione della traduzione parziale dei *Tarifverträge* di Lotmar.

impernia anche alcuni suoi saggi[128]. Ora, ovviamente, questi studiosi vengono riletti con l'interesse dello storico, come dimostra una vicenda tipica del diritto del lavoro italiano di quegli anni, cioè la fioritura di scritti sulla subordinazione: ancora una volta – non a caso in un momento di riflessione sul significato di una materia in trasformazione – si ragiona su una "categoria generale". E gli stranieri, ormai diventati classici, vengono come tali spesso richiamati in ricostruzioni che tengono banco per diversi anni[129].

Al di là di questo, però, l'interesse per la Germania, tradizionale stella polare del giuslavorismo italiano, crolla letteralmente e con gli anni viene ormai coltivato quasi solo da studiosi in qualche modo vicini, geograficamente e per vicende personali, a quell'area[130]. Così come tramonta inesorabilmente quella sorta di *Grand Tour* alla rovescia che portava ogni buon giurista italiano a passare un po' di tempo in terra teutonica.

Sono ormai altri i punti di riferimento non indigeni del giuslavorista italiano. La comparazione – per lo più col mondo anglosassone – vive un buon momento, dopo essere stata per decenni una occupazione "di nicchia" (i suoi principali cultori sono allora Tiziano Treu e Bruno Veneziani[131]). Anche le riviste alimentano questo rinnovato interesse, in particolare quella della scuola di Giugni, il *Giornale di diritto del lavoro*, e quella della scuola bolognese, *Lavoro e diritto*[132]. Ma il punto di riferimento che comincia a rivestire impor-

[128] Ad esempio, G. VARDARO, *Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro*, Milano, Angeli, 1985, su cui L. NOGLER, *La "dissacrante" eredità di Gaetano Vardaro in tema di contratto collettivo*, in J. GORELLI (coord.), *El derecho a la negociación colectiva. "Liber amicorum" Profesor Antonio Ojeda Avilés*, Sevilla, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2014, 357.

[129] La citazione sarebbe sterminata; può rinviarsi perciò a G. FERRARO, *Gli anni '80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro*, cit., 206 ss.

[130] Cito per tutti, senza pretesa di esaustività, i casi di Marcello Pedrazzoli e poi del suo allievo Luca Nogler, i cui lavori ho più volte citato.

[131] Ad esempio, T. TREU, *Comparazione e circolazione dei modelli nel diritto del lavoro*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 1979, 167; B. VENEZIANI, *Appunti di diritto sindacale comparato*, Bari, Cacucci, 1982.

[132] Ancora queste due scuole danno vita nel 1983 a una duratura iniziativa destinata agli studiosi più giovani, i seminari di diritto del lavoro comparato "Pontignano", organizzati da Silvana Sciarra e Gian Guido Balandi, con la partecipazione di Gino Giugni, Antoine Lyon-Caen, Bill Wedderburn, Wolfgang Däubler e Miguel Rodríguez Piñero.

tanza sempre maggiore è l'Europa: l'attenzione della dottrina nei confronti del diritto comunitario è grande, soprattutto in un momento nel quale sempre più regole del nostro diritto del lavoro cominciano ad essere dettate da organismi sovranazionali.

Dagli anni Ottanta, quindi, escludendo ovviamente il diritto comunitario e qualche monografia che utilizza il metodo comparato per proporre soluzioni "nazionali"[133], può parlarsi di influenze straniere in maniera estremamente frammentata, in linea del resto coi tempi "postmoderni" che sta vivendo la società, e quindi anche il diritto del lavoro. Si segnalano, perciò, alcuni dibattiti, più o meno duraturi, nei quali la cultura giuridica straniera, prevalentemente anglosassone, costituisce un punto di riferimento importante.

La giuridificazione delle relazioni di lavoro, nelle sue varie accezioni, è tema comune alla riflessione che si fa in altri paesi, che viene fruttuosamente richiamata nel nostro dibattito[134]. Così come in quegli stessi anni si studia, spesso in un'ottica di relazioni industriali, l'evoluzione della società verso modelli neocorporativi[135], caratterizzati da forme più o meno spinte di concertazione e di partecipazione; discussione strettamente legata ad un altro tema tipicamente comparato, quello del pluralismo[136].

Gli anni Novanta, infine, vedono la ripresa delle teorie generali sul metodo[137], la lettura dei punti nodali della materia secondo i canoni dell'analisi economica del diritto[138], fino ad arrivare alla riflessione davvero conclusiva: quella, spesso sconsolata, sul futuro di una

[133] Per tutti, soprattutto in questo caso senza alcuna pretesa di esaustività, M. BIAGI, *Sindacato democrazia e diritto. Il caso inglese del* Trade Union Act *1984*, Milano, Giuffrè, 1986; B. CARUSO, *Contributo allo studio della democrazia nel sindacato*, Milano, Giuffrè, 1986.

[134] Per tutti, S. SIMITIS, *La giuridificazione dei rapporti di lavoro*; J. CLARK, B. WEDDERBURN, *La giuridificazione nel diritto del lavoro britannico*; G. GIUGNI, *Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano*, tutti in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 1986, 215, 277, 317.

[135] Per tutti, G. VARDARO (a cura di), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano, Angeli, 1988.

[136] Per tutti, S. SCIARRA, G.G. BALANDI (a cura di), *Il pluralismo e il diritto del lavoro. Studi su Otto Kahn-Freund*, Roma, Edizioni Lavoro, 1982.

[137] Su cui, classicamente, i saggi poi raccolti in L. MENGONI, *Diritto e valori*, Bologna, Il Mulino, 1985. Poi, per tutti, M. D'ANTONA, *L'anomalia post-positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1990, 207.

[138] Per tutti, P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato*, Milano, Mondadori, 1996.

materia che per molti si sta avviando alla scomparsa[139]. Tutti temi nei quali l'influenza straniera è palpabile.

8. *Una foto di oggi*

La foto della situazione attuale non può che risultare molto sfocata, innanzitutto perché – come si anticipava – è molto più difficile valutare le influenze straniere senza la dovuta prospettiva temporale. Oggi la circolazione delle idee e delle persone corre a una velocità impensabile fino a poco fa, mentre l'inglese è diventato quel che era il latino nell'impero romano. Perciò, da un lato, anche come frutto di questa mobilità estremamente liquida (come si dice oggi), c'è grande interesse nei confronti di ciò che accade nel mondo del lavoro in casa d'altri, ma soprattutto tra Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. Diversi sono i cultori della comparazione (spesso tra gli allievi delle scuole che l'hanno sempre coltivata) e, ancor più, del diritto del lavoro "eurounitario". Dall'altro lato, invece, molta nostra dottrina è quasi del tutto autoreferenziale, impegnata com'è in una intensa attività ermeneutica del bulimico diritto del lavoro attuale. Quello nel quale, per inciso, parlare di stabilità del rapporto "alla tedesca", definire alla francese *stage* un tirocinio formativo, chiamare *Jobs act* una legge che rivisita le tipologie dei rapporti, non pare tanto indice di influenza di culture giuridiche straniere quanto di provincialismo o poco più.

9. *Appendice brevissima: l'influenza della cultura giuslavoristica italiana all'estero*

È risposta che può darsi molto brevemente quella riguardante l'influenza della cultura giuslavoristica italiana su qualche paese straniero. Infatti, essa è praticamente nulla. Forse qui Giugni esagera nell'affermare che la dottrina italiana è oggetto di grande attenzione nel Regno Unito[140]: probabilmente si riferisce al solo Lord Wedderburn, noto estimatore del diritto del lavoro italiano[141]. Il disinteresse

[139] Per l'opportuna sterminata citazione, si rinvia a R. Del Punta, *Il diritto del lavoro fra due secoli: dal protocollo Giugni al decreto Biagi*, in P. Ichino (a cura di), *Diritto del lavoro*, cit., 284, nt. 131.

[140] G. Giugni, *Intervista*, cit., 449.

[141] Lord Wedderburn, *The Worker and the Law*, Harmondsworth, Penguin

per il diritto del lavoro italiano è spiegabile con l'estrema autoreferenzialità dei giuristi di tanti paesi, nonché, ovviamente, con le difficoltà di una lingua non semplice e poco diffusa come la nostra.

L'eccezione, però, c'è ed è consistente, riguardando i paesi iberici e l'America latina, e non sembra spiegabile soltanto per il motivo – pur fondamentale – dell'affinità linguistica. Molto brevemente – anche se l'analisi meriterebbe ben altro approfondimento –, si tratta di una storia cominciata presto, nella quale l'Italia lavoristica si è trovata a interpretare la parte della guida a cui ispirarsi: l'esatto contrario dei rapporti tra Italia e Germania.

La Spagna repubblicana guarda ovviamente a Weimar, ma le cose cambiano quando vi si impone il regime franchista[142]. L'esperimento corporativo italiano diventa modello da imitare (ma, almeno per i primi tempi, esso è guardato con grande interesse anche nei paesi democratici[143]). Il *Fuero del trabajo* del 1938 è ricopiato sulla Carta del lavoro e i dibattiti giuslavoristici non possono fare a meno di risentire dell'impronta italiana. Così come da noi si guarda con benevolenza da maestri alla realtà spagnola e di altri paesi in cui si sono imposti regimi fascisti[144].

Quando in Italia il fascismo cade, l'interesse è calamitato dalle ricostruzioni privatistiche di Santoro Passarelli, le cui opere vengono tradotte in spagnolo e in portoghese[145], costituendo un punto di riferimento ineliminabile per la ricerca lavoristica nei paesi che parlano quelle lingue. Il viaggio in Italia diventa tappa obbligata per il buon lavorista iberico o latinoamericano e il *Real Colegio de España* ospita a Bologna le future élites dirigenti spagnole.

Books, 1986. Una raccolta di saggi in LORD WEDDERBURN, *I diritti del lavoro. Saggi scelti sulla Gran Bretagna e l'Europa* (a cura di S. Sciarra), Milano, Giuffrè, 1998.

[142] Da ultimo, A. BAYLOS (coord.), *Modelos de derecho del trabajo*, cit.

[143] Per tutti, G. SANTOMASSIMO, *La terza via fascista. Il mito del corporativismo*, Roma, Carocci, 2006.

[144] Lavoristi di vaglia si impegnano a esaminare sulla più importante rivista lavoristica i casi della Spagna di Franco: L. RIVA SANSEVERINO, *La disciplina del lavoro nell'ordinamento nazionalsindacale spagnolo*, in *Il diritto del lavoro*, 1941, I, 281; del Portogallo di Salazar: G. BOTTAI, *Il corporativismo in Italia e in Portogallo*, *ivi*, 1940, I, 69; addirittura della Francia di Pétain: L.A. MIGLIORANZI, *Il movimento corporativo e la Carta del lavoro in Francia*, *ivi*, 1942, I, 71. Sul punto, L. BELLARDI (a cura di), *Dallo Stato corporativo alla libertà sindacale. Esperienze comparative*, Milano, Angeli, 1985.

[145] F. SANTORO PASSARELLI, *Nociones de derecho del trabajo*, Madrid, Instituto de estudios políticos, 1963; ID., *Noções de direito do trabalho*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1973.

Con l'affermarsi di regimi democratici, l'interesse si sposta ma l'egemonia culturale del giuslavorismo italiano rimane. È, ad esempio, il momento nel quale tanti paesi dell'America latina fanno a gara a ispirarsi all'Italia per la loro legislazione lavoristica[146]. Emblematico, ancora una volta, il caso della Spagna[147], la cui Costituzione del 1978 ripete quasi alla lettera molte delle norme lavoristiche di quella italiana, giungendo addirittura all'art. 35.2 a prevedere l'approvazione per legge di uno «statuto dei lavoratori» (cosa che avviene nel 1980). Ora tocca a Giugni essere tradotto in spagnolo e in portoghese[148], mentre i grandi nomi del diritto del lavoro spagnolo continuano a formarsi all'ombra delle Due torri.

Le relazioni lavoristiche italo-spagnole si infittiscono con il passare degli anni, perdendo progressivamente quel carattere di colonizzazione che le ha sempre contrassegnate.

[146] Per tutti, G. Perone, S. Schipani (a cura di), *Principi per un codice tipo di diritto del lavoro per l'America latina*, Padova, Cedam, 1993. Giancarlo Perone presiede l'Associazione italo-brasiliana di diritto del lavoro.

[147] Sui rapporti tra Italia e Spagna, è di grande interesse l'intervista di G. Cazzetta e S. Sciarra al decano dei lavoristi spagnoli, M. Rodríguez Piñero, *"Un puente doctrinal". Scienza giuridica ed evoluzione del diritto del lavoro*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2013, 739.

[148] G. Giugni, *Derecho sindical*, Madrid, Ministerio del trabajo y de la seguridad social, 1983; Id., *Direito sindical*, São Paulo, LTR, 1991; Id., *Introducción al estudio de la autonomía colectiva*, Granada, Comares, 2004.